

CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 46

Oggetto:

Approvazione convenzione con la ditta Microservizi s.a.s. per la realizzazione di una rete in fibra ottica ai fini della connessione internet in tecnologia FTTH. nella frazione di Pedagaggi

L'anno 2017 il giorno 08 del mese di 06, alle ore 13,15, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) FERRARO | Angelo | V.Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 4) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 5) CARNAZZO | Giuseppe | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Comunale **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li, 08-06-2017

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 08-06-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

IL CAPO AREA II

(Dott. Giuseppe STEFANO)

Il Responsabile P.O. Area III – LL.PP.. geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: “Approvazione convenzione con la ditta Microservizi s.a.s. per la realizzazione di una rete in fibra ottica ai fini della connessione internet in tecnologia FTTH. nella frazione di Pedagaggi” –

PREMESSO :

- Che l'Amministrazione Comunale ritiene che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga costituisca una piattaforma abilitante per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali rivolti a cittadini, imprese e istituzioni;
- Che la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), persegue un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino agli edifici nelle principali centri abitati attraverso la realizzazione di una infrastruttura sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- Che la stessa società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR) è interessata a realizzare nella frazione di Pedagaggi una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home),
- Che per la realizzazione di detta rete la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. dovrà eseguire dei lavori di scavo, senza che da essi possano causar disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull'ambiente e conformemente a quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall'art. 2 del D.L. 112/08 (convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e dalle procedure, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale;
- Che l'Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel centro urbano della frazione di Pedagaggi finalizzato al controllo del territorio, in ampliamento di quello già esistente nel centro urbano di Carlentini e Carlentini Nord, realizzato però con collegamenti in fibra ottica,
- Che la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., considerato che la frazione di Pedagaggi è un piccolo centro abitato, al fine di non eseguire ulteriori scavi stradali per la posa delle nuove linee in fibra ottica, ha avanzato con nota prot. 4121 del 14/03/2017, la proposta di utilizzare per la propria rete principale a fibra ottica, i cavidotti già realizzati per la pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Carlentini, in modo anche da accelerare i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura e limitare i disagi per la cittadinanza fornendo al comune alcune contropartite tecniche;

PRESO ATTO che le contropartite tecniche proposte dalla società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., in cambio dell'utilizzo a titolo gratuito dei cavidotti della pubblica illuminazione di proprietà comunale, consistono nella fornitura e posa in opera di un cavo ottico a 12 fibre da dedicare esclusivamente all'impianto di videosorveglianza urbana che l'Amm.ne Comunale ha in programma di realizzare nella frazione di Pedagaggi con un consistente risparmio economico a favore dell'A.C...

ACCERTATO CHE la realizzazione delle linee interrate utilizzando i cavidotti della pubblica illuminazione consente di limitare al massimo i disagi per la cittadinanza e soprattutto la salvaguardia delle altre reti tecnologiche interrate, oltre che accelerare i tempi di realizzazione della infrastruttura;

CONSIDERATO pertanto conveniente per l'Ente autorizzare la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., a realizzare nella frazione di Pedagaggi una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home), che potrà costituire una piattaforma abilitante per lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali rivolti a cittadini, imprese e istituzioni :

RITENUTO che le contropartite tecniche offerte dalla Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., in cambio dell'utilizzo a titolo gratuito per il periodo di validità della convenzione, delle infrastrutture comunali, possono essere considerate soddisfacenti in funzione delle vigenti normative in materia, dei prezzi di mercato relativi al canone di utilizzo delle infrastrutture comunali, e del costo di realizzazione delle stesse infrastrutture;

RITENUTO necessario, al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Carlentini e la Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., di stipulare una apposita convenzione che riporti tutte le clausole inerenti la realizzazione di una infrastruttura;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

Di prendere atto delle premesse e ;


1. DI APPROVARE

Lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Carlentini e la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione da parte di quest'ultima, nella frazione di Pedagaggi, di una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile P.O. Area III di sottoscrivere la presente convenzione e predisporre tutti gli atti autorizzativi, dietro richiesta da parte della società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., ai sensi delle vigenti normative in materia.

Il Responsabile P.O. Area III - LL.PP.:

(geom. Francesco Ingalisi)



in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di telecomunicazioni

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile P.O. Area III

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE

Lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Carlentini e la società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s. con sede in via Monfalcone 53, Francofonte (SR), che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione da parte di quest'ultima, nella frazione di Pedagaggi, di una rete a fibra ottica del tipo FTTH secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);

2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile P.O. Area III di sottoscrivere la presente convenzione e predisporre tutti gli atti autorizzativi, dietro richiesta da parte della società Micro Servizi di Claudia Linguanti & C. s.a.s., ai sensi delle vigenti normative in materia.

3. **DI DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 3 dicembre 1991 n° 44.

CITTA' DI CARLENTINI

SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DI UNA INFRASTRUTTURA OTTICA DI ACCESSO CAPILLARE NELLA FRAZIONE DI PEDAGAGGI

TRA

Il Comune di Carlentini (C.F. e P.I. 00192920890, -con sede legale in via cap. F. Morelli - 96013 CARLENTINI, rappresentato da _____ nella qualità di _____
_____(di seguito indicato come "COMUNE")

E

L'Operatore di telecomunicazioni _____, con sede legale in _____
C.F. _____, Partita IVA _____ e numero iscrizione al Registro delle
Imprese _____ rappresentata da _____ nella qualità di _____
(di seguito indicato come "OPERATORE")

PREMESSO CHE

- Il COMUNE e l'OPERATORE ritengono che la disponibilità diffusa e pervasiva di una rete a banda ultra-larga costituisca una piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese e istituzioni;
- Il COMUNE ritiene che la disponibilità di servizi evoluti di telecomunicazione attraverso la larga banda sia un elemento cardine per lo sviluppo della Città e soprattutto per la frazione di Pedagaggi, in termini di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- L'OPERATORE persegue un piano di sviluppo di una rete a banda ultra-larga che prevede, tra l'altro, la posa di fibra ottica con disponibilità vicino e/o fino agli edifici nelle principali centri abitati; l'infrastruttura sarà sviluppata mediante cavidotti e portanti in fibra ottica secondo un'architettura FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home);
- L'OPERATORE è interessato a realizzare una rete a fibra ottica del tipo FTTH come sopra dettagliata, nella frazione di Pedagaggi, attraverso dei lavori di scavo, senza che da essi possano derivare disagi per la cittadinanza e ripercussioni sull'ambiente e provvederà ad avviare i previsti iter autorizzativi conformemente a quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. n.259/03 e dall'art. 2 del D.L. 112/08 (convertito in Legge 133/08) e successive modifiche nel rispetto, ove applicabili, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, così come modificata dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, e dalle procedure, ove applicabili e con esse compatibili, previste dalle norme locali di riferimento in tema di esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale;

- Il COMUNE ha in programma la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel centro urbano della frazione di Pedagaggi, realizzato con collegamenti in fibra ottica,
- L'OPERATORE, considerato che la frazione di Pedagaggi è un piccolo centro abitato, al fine di non eseguire ulteriori scavi stradali per la posa delle nuove linee in fibra ottica, ha avanzato con nota prot. 4121 del 14/03/2017, la proposta di utilizzare per la propria linea principale, i cavidotti già realizzati per la pubblica illuminazione, in modo anche da accelerare i tempi di realizzazione della nuova infrastruttura e limitare i disagi per la cittadinanza fornendo al comune alcune contropartite tecniche;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

**Art.1
(Premesse)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art. 2
(Riferimenti normativi)**

Il COMUNE e l'OPERATORE si impegnano a realizzare gli interventi oggetto del presente Accordo nel pieno rispetto di tutte le norme (di legge e regolamentari) in materia di impianti ed infrastrutture per le telecomunicazioni, di utilizzo del sottosuolo, di sicurezza nonché in materia di barriere architettoniche.

Si richiamano inoltre, in quanto di specifico interesse del presente Accordo, i seguenti Provvedimenti normativi:

- D.M. 01.10.2013 (MISE - Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) – GU n. 244 del 17.10.2013;
- D.L. 18.10.2012, n° 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

**Art.3
(Obiettivo)**

Con il presente Accordo il COMUNE e l'Operatore intendono favorire la realizzazione di una rete NGAN nella Frazione di Pedagaggi appartenente alla città di Carlentini, ad iniziare dalla rete primaria dorsale che verrà inserita all'interno dei cavidotti esistenti di pertinenza della Pubblica Illuminazione, che permettono la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, ed evitano disagi ai cittadini e limitazioni alla circolazione.

**Art. 4
(Proprietà dei beni e manutenzione)**

Il COMUNE e l'OPERATORE convengono che le infrastrutture ed ogni connessa nuova opera realizzata ed usufruita in virtù del presente accordo, siano esse posate sopra il suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di esclusiva proprietà dell'OPERATORE.

Le linee che verranno inserite all'interno dei cavidotti di proprietà comunale, che non possono essere separati dal cavo in fibra ottica utilizzato per l'impianto di videosorveglianza resteranno di esclusiva proprietà del COMUNE,, mentre l'OPERATORE per tutto il periodo di vigore della presente convenzione è obbligato a gestirle e a mantenerle.

Allo scadere del periodo di validità della presente convenzione l'operatore per continuare ad utilizzare le linee poste all'interno dei cavidotti di proprietà comunale, dovrà corrispondere al COMUNE un canone annuo stabilito secondo i parametri dettati dalla normativa al momento vigente.

I tratti di linee interrati ed aeree realizzati interamente dall'OPERATORE per la realizzazione dell'infrastruttura, restano di proprietà dello stesso, ad eccezione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

In ogni caso l'OPERATORE dovrà occuparsi della manutenzione dei manufatti, posti sia sopra il suolo pubblico sia nel sottosuolo, per il mantenimento del decoro e la corretta funzionalità degli impianti e dei manufatti stessi; detta manutenzione dovrà essere fatta periodicamente (ogni 6 mesi) compresa la rimozione di scritte e adesivi e qualsiasi altro elemento di degrado. In seguito alla segnalazione di manufatti deteriorati e vandalizzati, o anche inutilizzati, l'operatore deve provvedere alla riparazione, pulitura o, eventualmente, rimozione, in questo caso ripristinando ad arte lo stato dei luoghi. L'intervento di ripristino dovrà essere eseguito immediatamente, nel caso ricorrano rischi per la sicurezza, e comunque non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5

(Posa delle infrastrutture con tecniche a basso impatto ambientale)

Il COMUNE, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza favorirà l'impiego, laddove possibile, da parte dell'OPERATORE delle tecniche di posa a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l'area occupata dal cantiere, l'effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 Marzo 1999, nonché alla normativa nazionale ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Sono ammesse tecniche di scavo tradizionale nel rispetto del Codice della Strada, oltre alla tecnica con microtunneling, le cui specifiche saranno conformi alle normative nazionali (D.M. 1 Ottobre 2013 citato). Relativamente alla tecnica con microtunneling, prima dell'esecuzione dovranno essere fornite le indagini Georadar che ne confermino la fattibilità. Relativamente alla tecnica di scavo con minitrincea è ammessa, laddove possibile, nel rispetto del D.M. 1 Ottobre 2013. Relativamente agli scavi in presenza di pavimentazioni in pietra naturale dovrà essere rispettato il "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Quale che sia la tecnica di scavo adottata dovrà essere garantita la portanza della struttura stradale così come previsto dal "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale".

Prima di ogni intervento di posa con tecniche a basso impatto ambientale, l'OPERATORE dovrà condurre un'accurata indagine del sottosuolo per individuare l'eventuale presenza di servizi interrati, utilizzando sistemi Georadar. Gli esiti di tali indagini saranno trasmessi al COMUNE, unitamente ad una planimetria dettagliata riportante gli interventi di scavo occorrenti che dovranno essere sempre autorizzati dal COMUNE, senza oneri per l'OPERATORE.

Relativamente alla verifica delle preesistenze nel sottosuolo, l'OPERATORE dovrà reperire le informazioni necessarie delle reti dei sottoservizi presso gli enti erogatori dei servizi, tali informazioni saranno da utilizzare in modalità non probatoria ma ausiliaria. Per quanto riguarda

la realizzazione dell'opera sarà cura dell'OPERATORE riportare con la massima precisione topografica gli interventi. L'OPERATORE si impegna a mettere a disposizione del COMUNE i rilievi dei sottoservizi aggiornati nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo, fornendo gli elaborati in formato digitale e tutti gli elaborati tecnici che evidenziano le interferenze con i sottoservizi presenti.

Qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire la posa con il procedimento sopra riportato, il COMUNE autorizzerà l'esecuzione degli interventi con scavo a cielo aperto.

Durante la fase progettuale e poi successivamente nell'esecuzione dei lavori l'OPERATORE dovrà rispettare quanto previsto nella autorizzazione comunale relativa all'esecuzione di interventi nel sottosuolo, soprattutto in relazione ai ripristini di primo e secondo tempo ed agli spostamenti degli impianti.

Sarà cura dell'OPERATORE rimuovere laddove necessario i manufatti "incongrui" e ripristinare lo stato dei luoghi e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli in uso.

Art. 6

(Requisiti, prestazioni e procedure specifiche per l'installazione di manufatti all'esterno)

La collocazione di nuovi manufatti nello spazio pubblico, deve avvenire sulla base di un coerente ed unitario piano di localizzazione, per evitare installazioni sporadiche e per contrastare casualità e sciatteria.

Ovunque possibile nuovi manufatti isolati devono essere interrati o inseriti all'interno di contenitori in ABS dotati di chiusura a chiave e posti a ridosso di edifici previo accordo con i proprietari degli stessi.

I manufatti fuori terra non devono mai interferire con i passaggi pedonali e rappresentare un pericolo per le persone a mobilità ridotta o limitata. La larghezza del passaggio pedonale che deve essere garantita è di almeno 1,5 mt.; solo in presenza di elementi puntuali, quali pali per segnaletica stradale illuminazione, ecc, può essere ridotta fino a 1 mt.

Laddove si preveda l'installazione di nuovi manufatti in corrispondenza di altri impianti già esistenti, è opportuno raggruppare gli elementi, avvicinandoli il più possibile e allineandoli gli uni con gli altri, in modo da costituire un insieme ordinato. Anche le botole degli impianti interrati devono il più possibile essere allineate fra loro.

La collocazione di manufatti in adiacenza ad edifici di interesse storico e architettonico, come individuati dagli strumenti urbanistici, deve essere effettuata in relazione al disegno del prospetto, rispettandone l'apparato decorativo (colonne, cornici, ecc.).

In presenza di portici, i manufatti non possono occupare lo spazio del cosiddetto occhio (la luce libera tra le colonne o pilastri) né essere installati in adiacenza alla colonna a base tonda. Possono eventualmente essere collocati vicino a pilastri a base quadrata solo se la dimensione in larghezza dei pilastri è maggiore di quella del manufatto. In questi casi il manufatto deve sempre essere installato nella parte interna del portico, nella parte esterna solo in presenza di un marciapiede sufficientemente largo. Qualora ci siano comprovate esigenze tecniche che impediscano il rispetto di quanto sopra descritto sarà valutata da parte del COMUNE una proposta di soluzione alternativa.

Gli angoli degli edifici, soprattutto se porticati, devono essere mantenuti sgombri da manufatti.

Il colore del manufatto di norma deve essere sempre il medesimo di quello della parete a cui si affianca o retrostante. Per i manufatti isolati il colore, di norma, deve essere grigio ferromicaceo (RAL 7011).

Le nuove installazioni all'interno del centro storico, come individuati dagli strumenti urbanistici, e il piano della loro localizzazione costituiscono interventi su beni culturali ai sensi del Codice per i beni culturali e del paesaggio ed è soggetto ad autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa.

Art. 7

(Programmazione degli interventi)

L'OPERATORE, in coerenza con le vigenti normative, si impegna a comunicare al COMUNE il programma di lavoro e quello delle attività di scavo e a mantenerlo aggiornato, fatti salvi gli interventi non programmabili.

Art. 8

(Comunicazioni)

L'OPERATORE si impegna, prima dell'inizio dei lavori, a comunicare in forma scritta al COMUNE il nominativo ed i recapiti del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza, nonché dei Responsabili della manutenzione, sia dell'OPERATORE stesso sia delle imprese esecutrici.

Art. 9

(Iter Autorizzativo)

La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ed all'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale va inoltrata, contestualmente alla eventuale richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori stessi.

Il COMUNE provvederà di norma entro 15 giorni ad istruire le pratiche ed emanare la relativa autorizzazione.

Art. 10

(Canone di occupazione suolo pubblico)

La posa dei cavi e degli apparati di connessione (sia nel caso di collocazione nel sottosuolo sia nel caso di utilizzo di cavidotti esistenti di proprietà del COMUNE) e la relativa occupazione permanente del sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del canone COSAP di cui all'art. 63 D.Lgs. 446/97 e dei regolamenti comunali.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art.88 comma 10 e all'art.93 comma 2, il canone di cui al comma precedente è liquidato applicando le tariffe di cui all'art. 63 comma 2 lett. e) ed f) del D.Lgs. 446/97, in linea quanto previsto in materia di occupazione permanente con cavi dal regolamento comunale.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 63 ultimo comma del D.Lgs. 446/97 ed in considerazione del preminente interesse generale riconosciuto dall'Amministrazione Comunale a questo progetto si stabilisce che l'eventuale utilizzo, ai fini della posa delle fibre, di cavidotti o infrastrutture comunali, ver la durata di validità della presente convenzione, viene concesso a titolo gratuito, fermo restando quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 259/03 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 89 in tema di cubicazione e condivisione delle infrastrutture, e del successivo art. 11.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 259/2003, null'altro è dovuto al COMUNE dall'OPERATORE né oneri né canoni che non siano stabiliti per legge; in modo particolare, è esclusa la possibilità di richiedere alcun onere finanziario, reale o contribuito (a titolo esemplificativo, canoni concessori ricognitori e non ricognitori). Nulla è pertanto dovuto per l'occupazione delle infrastrutture comunali già esistenti previste nella presente convenzione e riportate nell'allegata planimetria fino alla scadenza di validità della stessa.

Per tutta la durata dei lavori sarà inoltre applicato il relativo canone di occupazione di suolo pubblico necessario all'esecuzione dei lavori.

Art. 11

(ONERI SPECIFICI A CARICO DELL'OPERATORE)

- L'OPERATORE provvederà alla posa a proprie spese di un cavo in fibra ottica unitamente ad un cavo di alimentazione elettrica (fornito dall'ente), lungo tutta la linea di dorsale principale posta all'interno dei cavidotti per la pubblica illuminazione come da planimetria allegata. Il cavo in fibra ottica dovrà essere dimensionato opportunamente per dedicare 12 fibre ottiche per il collegamento delle video telecamere, come previsto dal progetto predisposto dal COMUNE, in aggiunta alle fibre necessarie per offrire il servizio di collegamento internet FTTH a utenti privati e aziende. Il numero di Fibre richieste per il servizio FTTH è di 36 Fibre.
- L'OPERATORE, per tutta la durata della convenzione, si occuperà della manutenzione dei cavi incluse le fibre dedicate alla video sorveglianza (data la necessità di offrire comunque il servizio in modo continuativo ai propri clienti).
- L'OPERATORE, per tutta la durata della convenzione, offrirà gratuitamente la connessione internet con upload adeguato per permettere il collegamento remoto alla video camere.

Art. 12

(ONERI SPECIFICI A CARICO DEL COMUNE)

- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, concede a titolo gratuito l'uso dell'infrastruttura di pubblica illuminazione per il passaggio dei cavi in fibra ottica per il servizio di FTTH così come definito nel DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 ed il Decreto legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio per armadietto 60cm x 60cm con relativa alimentazione elettrica delle antenne (previsto consumo 200 watt) nei locali della Delegazione Comunale
- Il COMUNE per tutta la durata di validità della presente convenzione, metterà a disposizione uno spazio sul tetto dei locali sopra identificati per l'installazione delle antenne di collegamento delle dorsali internet.

Art. 13

(Fidejussione)

A norma dell'articolo 19 ter del "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale", l'OPERATORE "a garanzia della corretta esecuzione dei lavori" è tenuto a prestare idonea cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa a contestualmente alla richiesta di inizio lavori.

In particolare la fidejussione garantisce il Comune nei casi di:

- o prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
- o prestazioni eseguite in modo difforme dalla normativa vigente in materia e dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- o prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi autorizzati, pianificati o richiesti;
- o prestazioni di ripristino/manutenzione non eseguite;
- o mancato rispetto dei termini dell'Accordo.

L'importo della fidejussione è determinato nel 50% del valore complessivo dei lavori che

verranno realizzati, comprensivi di opere di scavo, reinterro e ripristino di 1° e 2° tempo, linee aeree dorsali e capillari. L'importo dei lavori scaturirà dal un computo metrico estimativo predisposto dall'OPERATORE e presentato al COMUNE congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori e alla stessa fidejussione

Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione parziale o totale da parte del COMUNE, e deve essere mantenuta sino ad avvenuta accettazione di fine lavori degli interventi programmati, fatti salvi futuri ed eventuali cedimenti del riempimento dello scavo ed ammaloramenti delle pavimentazioni nonché i cosiddetti "vizi occulti".

Art. 14

(Penali e rescissione della convenzione)

Il COMUNE si riserva di controllare periodicamente la corretta applicazione del presente Accordo, con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in modo assolutamente conforme al regolamento comunale ed agli accordi vigenti tra le parti, al rispetto dell'iter autorizzativo, e alla corretta installazione del cavo dedicato alla videosorveglianza e alla sua manutenzione.

Nel caso in cui, ad una di queste verifiche, risultasse da parte dell'OPERATORE il mancato rispetto di uno qualunque degli articoli che compongono il presente Accordo e dei Regolamenti Comunali in esso richiamati, le attività di realizzazione dovranno essere da questo sospese con effetto immediato e non potranno riprendere fino a quando il COMUNE non avrà accertato ed approvato il superamento del problema precedentemente riscontrato.

Nel caso in cui l'OPERATORE non rispettasse i termini stabiliti al al comma 3 del successivo art.16, il COMUNE si riserva la facoltà di rescindere autonomamente dal presente accordo e revocare tutte le autorizzazione già emesse, senza che l'OPERATORE possa avanzare alcuna pretesa sui lavori e le opere già eseguiti.

Art. 15

(Campagna istituzionale di comunicazione)

L'OPERATORE si farà carico di contribuire ad una campagna di comunicazione istituzionale con la collaborazione e supervisione del COMUNE, che accompagnerà il progetto in tutte le sue fasi. Obiettivo dell'iniziativa di comunicazione è la presentazione del progetto evidenziandone le finalità, le caratteristiche e le opportunità per i cittadini e per le imprese.

Art. 16

(Durata - Disposizione transitoria)

La durata di vigore della presente convenzione è stabilita in ANNI 15 (quindici) a partire dalla data di stipula della stessa, durante tale periodo l'OPERATORE potrà mantenere a titolo gratuito i cavi a fibra ottica nel sottosuolo all'interno di cavidotti di proprietà del Comune di Carlentini.

L'OPERATORE dovrà completare la realizzazione dell'intera rete a fibra ottica del tipo FTTH entro DUE anni decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, con possibilità di rinnovo dietro motivata richiesta da parte dello stesso OPERATORE.

L'OPERATORE inoltre si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, di installare entro TRE MESI dalla firma dello stesso, il cavo a fibra ottica e quello di alimentazione elettrica di cui all'art.11, occorrenti per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza comunale come riportato nell'allegata planimetria.

Per
Il Comune di Carlentini

Per
L'operatore

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
(GIUSEPPE BASSO)

L'Assessore anziano

IL Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FEDERICO CESARIO

Affissa all'albo pretorio on line dal _____

Al _____

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 08-06-2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____